REGOLAMENTO (CE) N. 3149/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2604/90 in ordine al risanamento della produzione comunitaria di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/94 (2), in particolare l'articolo 6,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2604/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1200/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3322/89, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2264/94 (4), il termine per la presentazione della domanda di premio di estirpazione scade, per la campagna 1994/1995, il 1° dicembre 1994;

considerando che l'Austria e la Svezia hanno già presentato domande per partecipare al programma comunitario di estirpazione dei meleti; che appare opportuno accogliere tale domanda; che, d'altro canto, e per varie ragioni amministrative, gli Stati membri hanno concluso in ritardo i necessari lavori legislativi in materia; che è pertanto opportuno aprire un nuovo termine di presentazione delle domande per il mese di gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2604/90, la domanda di premio di estirpazione può essere presentata alle competenti autorità nel corso del mese di gennaio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63.
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 41.
(3) GU n. L 245 dell'8. 9. 1990, pag. 23.
(4) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 2.